



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2016".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- a) di approvare i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - anno 2016 di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

WB

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) di stabilire che l'onere complessivo di € 11.848.000,00 fa carico bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2016:

- quanto ad € 11.366.000,00 al capitolo 2 13 01 1 0240;
- quanto ad € 482.000,00 al capitolo 2 13 01 1 0244.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO**Normativa di riferimento**

- L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (disabili)".
- L. 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".
- L.R. 18/96 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità".
- DGR 1070 del 31.11.2015 "Programmazione delle attività sociali e a valenza socio-sanitaria anno 2015, fonti di finanziamento e criteri di riparto. Modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1758/2010, n. 47/2015, n. 143/2015, n. 328/2015 e n. 441/2015"
- Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- DGR n. 1086 del 12.09.2016
- DGR n. 1108 del 19.09.2016 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2016".

Motivazione

La L.R. 4 giugno 1996 n.18 e s.m.i. promuove e coordina le politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità. Attraverso questa normativa, la Regione Marche ha inteso valorizzare nel corso degli anni tutte le iniziative volte all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei disabili, stanziando annualmente fondi regionali.

2/3



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A partire dal 2015, ai sensi della DGR n.1070 del 31.11.2015, in sostituzione dei fondi regionali, sono stati utilizzati fondi per l'integrazione socio-sanitaria, con i quali è possibile finanziare solo alcuni degli interventi previsti dalla L.R. 18/96, quali:

- l'assistenza domiciliare domestica ed educativa - art. 12, comma 1, lettera a);
- l'integrazione scolastica - art. 14, commi 2, 3 e 3 bis;
- i tirocini e le borse lavoro - art. 17, commi 1 e 2 (rispettivamente denominati "Tirocini formativi" e "Tirocini di inclusione sociale" ai sensi della DGR 293/2016).

Con il presente atto vengono, quindi, definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi sopra indicati in favore delle persone con disabilità per l'anno 2016, di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il finanziamento stanziato per tali interventi è pari ad € 11.848.000,00 e costituisce un contributo alla quota parte a valenza sanitaria.

L'onere è posto a carico del bilancio 2016/2018, annualità 2016, capitoli di spesa n. 2 13 011 1 0240 per l'importo di € 11.366.000,00 e n. 2 13 011 1 0244 per l'importo di € 482.000,00.

Con DGR n. 1086 del 12/09/2016 con riferimento al capitolo di spesa n. 2 13 011 1 0240 è stata disposta variazione compensativa per € 6.000.000,00.

Le suddette risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto ed afferiscono ai Capitoli nn. 2 13 01 1 0240 e 2 13 01 1 0244 inerenti il Fondo Sanitario Indistinto anno 2016 per il quale si applica la regola del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 s. m.i., fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Tale finanziamento verrà trasferito agli enti locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione dei suddetti interventi.

Sui contenuti della presente proposta di deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 3, della L.R. 4/2007, il Consiglio delle Autonomie Locali, in data 10 ottobre 2016, ha espresso parere favorevole ed ha contestualmente presentato alla Giunta regionale le seguenti osservazioni:

- a) andrebbero implementate le risorse al fine di coprire l'intero onere sostenuto dagli enti locali;
- b) sarebbe necessario ampliare le tipologie di intervento corrispondenti a quelle individuate dai Comuni.

Con riferimento alle osservazioni di cui sopra, si fa presente che saranno prese in considerazione nella programmazione per il nuovo anno visto che in questa fase non è possibile dare una risposta affermativa stante le disponibilità finanziarie di bilancio e la provenienza delle risorse utilizzate.

Pertanto, si propone l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del procedimento

(Maria Laura Bernacchia)
Maria Laura Bernacchia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 11.848.000,00 a carico del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016, con riferimento alla disponibilità già attestata con DGR n. 1108 del 19.09.2016 sui medesimi capitoli e per i medesimi importi come segue:

- Capitolo 2 13 01 1 0240 € 11.366.000,00
- Capitolo 2 13 01 1 0244 € 482.000,00.

12 / 10 / 2016

IL RESPONSABILE DELLA P. O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA I
(Simonetta Raccampo)

Simonetta Raccampo

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Paolo Mammucci)

Paolo Mammucci

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Fabrizio Colaninno)

Fabrizio Colaninno

db



Allegato "A"

"Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi – anno 2016".

PREMESSA

La L.R. 4 giugno 1996 n.18 e s.m.i. promuove e coordina le politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità. Attraverso questa normativa, la Regione ha inteso valorizzare nel corso degli anni tutte le iniziative volte all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei disabili, stanziando annualmente fondi regionali. A partire dal 2015, ai sensi della DGR 1070/2015, sono stati utilizzati fondi destinati all'integrazione socio-sanitaria, di conseguenza è possibile sostenere solo alcuni interventi di quelli previsti dalla L.R. 18/96, quali l'assistenza domiciliare domestica ed educativa, l'integrazione scolastica e i tirocini/borse lavoro. Con il presente atto vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei suddetti interventi rivolti alle persone con disabilità per l'anno 2016, per i quali viene destinato l'importo di € 11.848.000,00.

1. INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Sono ammessi a finanziamento esclusivamente gli interventi previsti dai seguenti articoli di cui alla L.R. 18/96 e s.m.i.:

- Art. 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare domestica ed educativa;
- Art. 14, commi 2, 3 e 3 bis – Integrazione scolastica;
- Art. 17, commi 1 e 2 – Tirocini e Borse lavoro (rispettivamente di seguito denominati "Tirocini formativi" e "Tirocini di inclusione sociale").

2. BENEFICIARI

Le persone in situazione di disabilità così come definite all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria e che non abbiano compiuto 65 anni nell'anno di competenza dell'intervento.

Qualora trattasi di minori, che non abbiano compiuto dieci anni di età nell'anno 2016, la cui situazione di disabilità non sia stata ancora attestata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, l'ente locale può prescindere da tale attestazione e avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dall'Area Vasta dell'ASUR oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000. Per tale tipologia di utenza non si applica, laddove previsto, il monte ore maggiorato per le situazioni di gravità.

JB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per i disabili affetti da disturbi mentali, non in possesso dell'attestazione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, è sufficiente un'attestazione del dipartimento di salute mentale. Tali soggetti usufruiscono esclusivamente delle provvidenze previste per i Tirocini formativi e i Tirocini di inclusione sociale.

I benefici di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali ad eccezione dell'intervento rivolto ai disabili gravissimi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) della L.R. 18/96, secondo le nuove modalità che verranno previste in attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale relativo al Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.

3. CRITERI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

a) Assistenza domiciliare domestica ed educativa

Assistenza domiciliare domestica

Il servizio di assistenza domiciliare domestica viene fornito esclusivamente dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, ecc.

La quantificazione oraria ammissibile, che è di 12 ore settimanali, tiene conto dell'età del soggetto e dei bisogni che presenta in relazione alla tipologia della disabilità.

Nel caso di soggetti in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992) il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 18 ore settimanali.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'assistente la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

Assistenza educativa

Il servizio di assistenza educativa viene fornito esclusivamente dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, ecc.

Il servizio di assistenza educativa è rivolto prioritariamente a quei soggetti **disabili in situazione di gravità**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR e i centri privati autorizzati e/o accreditati dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000, ritengono necessario l'intervento di un educatore che abbia una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità. Tale operatore, nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzamento nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale o lavorativo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto in possesso dei requisiti sopra indicati è di 650 ore annue comprensive delle ore di assistenza educativa volte alla frequenza dei centri estivi organizzati dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona.

Il servizio di assistenza educativa può essere rivolto anche a quei **disabili non riconosciuti in situazione di gravità** per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR, i centri autorizzati, in riferimento alla complessità della situazione e d'intesa con i servizi sociali territoriali, elaborano un progetto educativo personalizzato finalizzato a sostenere lo sviluppo e il potenziamento dell'abilità personali, il processo di integrazione sociale, nonché l'acquisizione di pre-requisiti per l'integrazione lavorativa.

In tal caso il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto è di 300 ore annue comprensive delle ore di assistenza educativa volte alla frequenza dei centri estivi organizzati dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona.

L'Ente locale, l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta e l'educatore, a seconda dei casi, sono tenuti alla verifica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, nonché all'eventuale adeguamento dell'intervento in atto.

I requisiti dell'educatore sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nelle indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

b) Integrazione scolastica

Per favorire l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione della persona in situazione di disabilità, la Regione incentiva gli interventi di integrazione scolastica presso i nidi d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni), le scuole dell'infanzia (età 3-6 anni) a gestione comunale e statale, le scuole di ogni ordine e grado, nonché gli stage formativi mediante l'affiancamento di specifiche figure professionali.

Nido d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni)

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori-educatori specializzati presso il nido d'infanzia. Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per l'educatore specializzato che segue il soggetto disabile inserito presso il nido d'infanzia, è di 880 ore annue (20 ore settimanali per 44 settimane, tenuto conto dei periodi di chiusura del nido), elevabili a 1.320 ore annue (30 ore settimanali per 44 settimane), qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Scuola dell'infanzia comunale (3-6 anni)

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative che affiancano ciascun soggetto disabile. Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 720 ore annue (20 ore settimanali per 36 settimane), elevabili a 1.080 ore annue (30 ore settimanali per 36 settimane) qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

Si specifica, al riguardo, che per scuola dell'infanzia a gestione comunale si intende quella che, autonomamente, l'ente locale ha istituito e il cui personale docente specializzato è pagato dallo stesso ente locale.

Scuola dell'infanzia statale (3-6 anni), Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado

Sono ammesse a finanziamento le spese gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative.

Il contributo viene concesso per l'alunno disabile che non abbia superato i 23 anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno di competenza dell'intervento.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 432 ore annue (12 ore settimanali per 36 settimane). Qualora il soggetto sia in situazione di gravità il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 648 ore annue (18 ore settimanali per 36 settimane).

Gli interventi suddetti non devono essere considerati sostitutivi né alternativi alle prestazioni fornite dall'insegnante di sostegno, bensì integrativi delle stesse e quantificati caso per caso dalle UMEE, indipendentemente dal monte ore stabilito dall'amministrazione scolastica per gli insegnanti di sostegno.

Relativamente agli operatori con funzioni educative i requisiti sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 1/2004 come modificato con regolamento regionale 3/2006.

Per quanto riguarda il costo delle figure sopraindicate la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

Stage formativi

Al fine di incentivare percorsi di transizione scuola-lavoro vengono finanziati stage formativi per la cui attivazione e regolamentazione si rimanda alla DGR n.1256 del 29.09.2008

Viene ammessa a finanziamento la spesa di un tutor che affianca l'alunno disabile durante lo stage.

Il tutor può essere identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13 della legge 104/1992 qualora abbia frequentato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti disabili o sia in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento è di 416 ore annue (8 ore settimanali per 52 settimane). Se il tutor è identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione e lo stage si svolge in orario extrascolastico, tale monte ore va a sommarsi a quello già stabilito per l'assistenza svolta in orario scolastico

c) Tirocini formativi e tirocini di inclusione sociale

Tirocini formativi

I tirocini di cui all'art.17 della L.R. 18/96 devono essere ricondotti alle tipologie di tirocini formativi di cui all'art. 3, comma 1 della DGR n.1134/2013 che ne disciplina l'attivazione e la regolamentazione.

Con riferimento all'art. 15, comma 5 della suddetta DGR n.1134/2013, con il presente atto vengono di seguito definite misure di agevolazione e sostegno volte a facilitare l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità.

In particolare, la Regione:

concorre al finanziamento dell'indennità mensile spettante alla persona con disabilità per il tirocinio formativo erogando, per il tramite degli Enti locali e delle Aziende Servizi alla Persona, un contributo regionale di euro 315,00 pari al 90% dell'indennità mensile minima stabilita dall'art 15 comma 1, della DGR 1134/2013;

concorre al finanziamento di un tutor con funzioni di educatore, qualora lo si ritenga indispensabile, che affianchi la persona con disabilità, per un massimo di 8 ore settimanali, erogando il contributo regionale spettante per il tramite di Enti locali e delle Aziende Servizi alla Persona.

I requisiti dell'educatore sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

Per quanto riguarda il costo del tutor con funzioni di educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

Tirocini di inclusione sociale (ex borse lavoro socio assistenziali e ex borse lavoro di pre-inserimento lavorativo)

I tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR 293/2016, che ne disciplina l'attivazione e la regolamentazione, sono volti all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti. Tra queste vi sono le persone con disabilità per le quali non è prevedibile, almeno nel breve periodo, un avviamento al lavoro tramite percorsi di tirocinio formativo.

JB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'anno 2016 costituisce un anno di transizione dalle borse lavoro previste ai sensi della LR 18/96 ai tirocini di inclusione sociale, per cui i nuovi inserimenti dovranno essere disciplinati secondo le disposizioni contenute nella DGR 293/2016, così come i vecchi inserimenti che andranno a scadenza nel corso dell'anno.

A sostegno dei tirocini di inclusione sociale la Regione:

- concorre al finanziamento dell'indennità mensile spettante alla persona con disabilità erogando, per il tramite degli Enti locali e delle Aziende Servizi alla Persona, un contributo di euro 162,00 pari al 90% dell'indennità prevista dall'art. 8, comma 3, della suddetta deliberazione. Tale indennità ha un valore esclusivamente di tipo educativo, quale riconoscimento dell'impegno che il disabile pone nell'integrarsi nel contesto sociale e non deve essere inteso come un emolumento economico derivante dallo svolgimento di una determinata prestazione;
- concorre, qualora l'UMEA o il DSM lo ritenga indispensabile, al finanziamento di un tutor con funzioni di educatore, che affianchi la persona con disabilità, per un massimo di 8 ore settimanali, erogando il contributo regionale spettante per il tramite di Enti locali e delle Aziende Servizi alla Persona.

I requisiti dell'educatore sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

Per quanto riguarda il costo del tutor con funzioni di educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

4. MODALITA' DI RIPARTO DELLE RISORSE

Il fondo regionale pari ad euro 11.848.000,00, viene ripartito secondo le seguenti modalità:

- a) **Assistenza domiciliare domestica ed educativa:** percentuale di contributo variabile calcolata sulla media delle somme ammesse a finanziamento nel triennio 2013-2015
- b) **Integrazione scolastica:** percentuale di contributo variabile calcolata sulla media delle somme ammesse a finanziamento nel triennio 2013-2015 per tutti gli ordini e gradi di scuola;
- c) **Tirocini formativi:** percentuale di contributo fissa del 90% dell'indennità di euro 350,00 prevista dalla DGR 1134/2013, per la media del numero dei mesi di tirocinio attivati nel triennio 2013-2015.
- d) **Tirocini di inclusione sociale:** percentuale di contributo fissa del 90% dell'indennità di euro 180,00 prevista dalla DGR 293/2016, per la media del numero dei mesi di tirocinio attivati nel triennio 2013-2015.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. MODALITA' PER L'INSERIMENTO INFORMATICO DEI DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI ATTIVATI NELL'ANNO 2015

Al fine di ripartire le suddette risorse, dovendo individuare la media delle somme ammesse a finanziamento e la media del numero dei mesi di tirocinio attivati nel triennio 2013/2015 da parte degli Enti Locali e delle Aziende Servizi alla Persona, occorre procedere con la raccolta dei dati relativi annualità 2015.

Tali dati dovranno essere inseriti su supporto informatico messo a disposizione dal Servizio Politiche Sociali e Sport e gestito dal Centro regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità. Le modalità di inserimento saranno analoghe a quelle dello scorso anno e i dati verranno poi aggregati automaticamente dal programma, suddivisi per intervento, all'interno di una "Scheda riepilogativa" che dovrà essere stampata al termine della procedura.

Occorre, inoltre, inviare:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) nella quale deve essere dichiarato che gli utenti posseggono i requisiti di cui al punto 2. della presente delibera e che i singoli interventi che vengono finanziati e i relativi costi inseriti nel software nonché i dati aggregati risultanti dalla suddetta "Scheda riepilogativa" corrispondono a quanto effettivamente realizzato e sostenuto nell'annualità 2015.
- la "Scheda riepilogativa" debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente o dal Responsabile del procedimento.

Gli Enti Locali e le Aziende Servizi alla Persona, dovranno trasmettere agli Ambiti Territoriali Sociali di riferimento la suddetta documentazione. Quest'ultimi a loro volta provvederanno alla verifica e alla organizzazione della documentazione e la trasmetteranno alla REGIONE MARCHE - "Servizio Politiche sociali e Sport" tramite PEC: regione.marche.politichesociali@emarche.it.